



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 908 DEL 07/12/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.      prof.    Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO              dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dr. Francesco Favretti

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA PER ATTIVITÀ SANITARIA NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19.

*Note per la Trasparenza: Con il presente provvedimento viene approvato l'accordo con l'Azienda ULSS 6 Euganea per attività sanitaria nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.*

Il Direttore dell'**UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'attuale stato di emergenza, legato al rischio sanitario per la diffusione dell'epidemia da Covid-19, dichiarato con iniziale Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stato rinnovato più volte, da ultimo con il decreto-legge n. 105 del 2021, come convertito in legge, che ha spostato il termine al 31 dicembre 2021;
- la Regione del Veneto si è allineata al contesto normativo nazionale ed internazionale attraverso specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e Delibere di Giunta Regionale, disponendo una qualificata riorganizzazione dell'assistenza sanitaria per fronteggiare l'emergenza e a mettere in atto strategie di sanità pubblica per garantire idonee misure di contenimento del virus;
- al fine di promuovere l'adozione di comportamenti omogenei sull'intero territorio regionale, con la DGR n. 1801 del 22/12/2020, successivamente integrata con le DGR nn. 239 del 2.3.2021 e n. 280 del 12.3.2021, la Regione del Veneto ha individuato il modello organizzativo

per la pianificazione e la somministrazione del vaccino anti COVID- 19 alla popolazione, secondo le priorità definite a livello nazionale e nei tempi ritenuti necessari per un'efficace azione di contrasto alla diffusione del virus;

- in particolare, le Linee di indirizzo – documento allegato al suddetto provvedimento quale supporto per la pianificazione dettagliata delle attività a carico delle singole Aziende Sanitarie Locali – definiscono l'organizzazione e il funzionamento dei centri vaccinali nei diversi contesti (ospedaliero/ territoriale) il cui coordinamento è affidato ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ( SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, con il coinvolgimento di diverse figure professionali, anche non impiegate normalmente nell'attività vaccinale;
- atteso che la disponibilità del vaccino anti Covid- 19 impone una organizzazione vaccinale ad hoc che deve realizzarsi nel più breve tempo possibile e raggiungere una grande parte della popolazione, sulla base delle linee di indirizzo, ogni Azienda Sanitaria Locale ha definito le modalità attuative in una pianificazione di dettaglio, tenendo in considerazione le specificità locali, al fine di massimizzare l'efficacia di tale azione di prevenzione e l'efficienza nell' utilizzo delle risorse, nonché un'offerta vaccinale garantita sul territorio regionale e non differibile;
- con recente Decreto Legge n. 172/26.11.2021 sono state emanate misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In tale contesto l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, che necessita di personale – inquadrato nel profilo professionale Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – disponibile a prestare attività sanitaria nella campagna vaccinale anti Covid- 19, ha chiesto all'Istituto Oncologico Veneto IRCCS di collaborare a tal fine. A tale scopo la U.O.S.D. professioni Sanitarie si è attivata per verificare la disponibilità del personale infermieristico e quindi è stata comunicata la disponibilità alla stipula dell'accordo all'uopo predisposto e condiviso.

Precisato che:

- il personale dello IOV-IRCCS, su base volontaria, dovrà comunicare preliminarmente la propria disponibilità a prestare l'attività presso i centri vaccinali del territorio dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, secondo le indicazioni della UOSD Professioni Sanitarie dello IOV, che si atterrà alle direttive del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea;
- lo IOV-IRCCS si impegna ad informare il proprio personale coinvolto nella campagna vaccinale ex artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in merito alla comunicazione dei dati personali per consentire la partecipazione alla campagna vaccinale;
- l'attività in parola, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, oggetto dell'accordo, potranno eventualmente essere rimodulate secondo le necessità, anche considerando l'andamento dello stato di emergenza e il rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia.

Richiamata la disciplina generale che regola i rapporti di collaborazione reciproca tra le Amministrazioni pubbliche, che prevede che gli enti possano stipulare accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore dell'UOSD Professioni Sanitarie;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'accordo in argomento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per la durata di 6 mesi, con effetto dalla data di ultima sottoscrizione ed eventualmente rinnovabile con formale atto di proroga.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la L.R. n. 26/2005 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto";

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

### **DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la stipula dell'accordo con l'Azienda ULSS n. 6 Euganea, per attività sanitaria nella campagna di vaccinazione anti Covid-19, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'accordo ha la validità di 6 mesi, con effetto dalla data di ultima sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile con formale atto di proroga;
3. di individuare il Direttore UOSD Professioni Sanitarie, quale referente per la gestione e il controllo delle attività relative al presente provvedimento;
4. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Istituto;

5. di trasmettere la presente deliberazione e dare mandato, per quanto di rispettiva competenza, alla UOC Direzione Medica, alla UOSD Professioni Sanitarie, alla UOC Affari Generali, alla UOC Gestione Risorse Umane e alla UOS Contabilità e Bilancio;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AZIENDA U.L.S.S. N. 6**

**EUGANEA PER ATTIVITÀ SANITARIA NELLA CAMPAGNA DI**

**VACCINAZIONE ANTI COVID-19**

**TRA**

**l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**, di seguito denominata anche “IOV-IRCCS”

con sede e domicilio fiscale in Padova via Gattamelata, 64 – codice fiscale e partita

IVA n. 04074560287 – P.E.C. protocollo.iov@pecveneto.it , nella persona del

Direttore Generale dott.ssa Patrizia Benini

**E**

**l’Azienda U.L.S.S. N. 6 “Euganea”**, di seguito denominata anche “ULSS N. 6”, con

sede e domicilio fiscale in Padova, Via E. Degli Scrovegni, 14 – codice fiscale e

partita IVA n. 00349050286 – P.E.C. protocollo.aulss6@pecveneto.it, nella persona

del Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale dott.ssa Mariagrazia

Facin, giusta delega del Direttore Generale conferita con delibera n. 747 del

20.10.2017, di seguito indicate congiuntamente le “Parti”

**PREMESSO CHE**

- con recente Decreto Legge n. 172/26.11.2021 sono state emanate misure urgenti

per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali;

- con DGRV nr. 1801/22.12.2020, successivamente integrata con DGR

239/2.3.2021, è stato individuato il modello organizzativo per la pianificazione

e somministrazione del vaccino anti COVID-19;

- con DGRV nr. 280/12.3.2021 è stato ha approvato lo schema di Protocollo di

intesa finalizzato all’estensione della campagna di vaccinazione anti-COVID19

alle attività economiche e produttive;

- nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, l'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea necessita di personale inquadrato nel profilo professionale Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere o Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario disponibile a prestare attività sanitaria nella campagna vaccinale anti COVID-19;
- detto personale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, qualora manifestasse l'interesse, dovrà comunicare preliminarmente la disponibilità a prestare la propria attività presso i centri vaccinali del territorio dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea;
- l'attività in parola, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio nelle modalità indicate nel presente atto;
- le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo potranno eventualmente essere rimodulate secondo le necessità ed il personale identificato per dette attività sempre anche considerando il vigente stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo.

**Articolo 2 – Oggetto dell'accordo**

L'accordo definisce le attività relative alle prestazioni sanitarie rese dai dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS per attività sanitaria nella campagna di vaccinazione anti COVID-19 a favore dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea in conformità alle DGRV nn. 1801/22.12.2020, 239/2.3.2021 e 280/12.3.2021.

L'attività viene programmata a turni di 6 ore continuativi, dalle ore 8:00 alle 14:00 o

dalle 14:00 alle 20:00, in tutti i giorni della settimana.

I centri di vaccinazione dell'Azienda ULSS N. 6, al momento definiti con possibilità di eventuale modifica o integrazione, sono collocati a CITTADELLA (Palazzo dello sport), LOREGGIA (Palazzo dello Sport), PADOVA (Fiera di Padova), PIOVE DI SACCO (Palajunior Borgo Rossi), MONSELICE (ex Ospedale di Monselice) e ESTE (Chostro degli Zoccoli).

### **Articolo 3 – Obblighi dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS**

Lo IOV-IRCCS si impegna a fornire l'elenco dei propri professionisti che hanno aderito alla richiesta di collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea per l'erogazione di prestazioni sanitarie da prestare presso i centri vaccinali del proprio territorio.

I professionisti sanitari dello IOV-IRCCS erogano le prestazioni per conto e con oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea ai cittadini residenti nel territorio secondo le direttive fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea.

Lo IOV-IRCCS si impegna a corrispondere ai professionisti coinvolti nell'attività progettuale descritta nel presente atto quanto concordato con l'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea e dettagliato al successivo Art. 5.

I dipendenti dello IOV-IRCCS che si rendono disponibili comunicano la loro adesione alla U.O.S.D. Professioni Sanitarie all'indirizzo di posta elettronica: [dir.professionisanitarie@iov.veneto.it](mailto:dir.professionisanitarie@iov.veneto.it), specificando il recapito telefonico a cui essere contattati ed eventuali sedi preferite.

La gestione delle disponibilità di detti esercenti le professioni sanitarie a prestare attività sanitaria nella campagna vaccinale anti COVID-19 e relativi conseguenti adempimenti, sarà espletata secondo le modalità indicate dalla U.O.S.D. Professioni

Sanitarie e dalla U.O.C. Direzione Medica che si atterranno alle direttive del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS 6 Euganea.

#### **Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea**

L'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea si impegna nell'esercizio della propria attività all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, ivi incluse le DGRV n.1801/22.12.2020, 239/2.3.2021 e 280/12.3.2021.

L'ULSS N. 6 assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'ULSS N. 6, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa – anche in forza delle vigenti disposizioni regionali – a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'U.L.S.S. N. 6 alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV-IRCCS, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie aziendali coinvolti nell'attività oggetto del presente accordo.

L'Azienda ULSS N. 6 metterà a disposizione, a proprio carico, tutto il materiale necessario all'espletamento delle prestazioni sanitarie oggetto del presente atto (a titolo esplicativo e non esaustivo: vaccini, siringhe, DPI, materiale di consumo, etc.).

#### **Articolo 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti dello IOV-IRCCS è stabilita in 30,00 euro lordi orari, oneri riflessi compresi, come attività aggiuntiva e verrà



corrisposta tramite busta paga aziendale.

Tale compenso è da intendersi comprendente di eventuali rimborsi chilometrici e spese per il raggiungimento del luogo di svolgimento dell'attività.

L'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea, tramite il Servizio incaricato, dovrà registrare le presenze dei professionisti coinvolti nell'espletamento delle prestazioni sanitarie oggetto del presente atto presso i centri di vaccinazione di propria competenza, rilevate mediante apposita modulistica, e trasmettere la rendicontazione oraria degli accessi effettuati (giorni/mese) allo IOV IRCCS, tramite Pec all'indirizzo protocollo.iov@pecveneto.it, nel più breve tempo possibile, per il pagamento delle prestazioni effettuate.

Altre eventuali ulteriori prestazioni sanitarie svolte a favore dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea da professionisti dello IOV-IRCCS per l'attività di cui al presente atto svolta, saranno oggetto di ristoro tra le Aziende Sanitarie in quanto la loro attività è stata richiesta dall'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea, a cui è allocata la piena responsabilità del piano vaccinale oggetto del presente accordo.

L'ULSS N. 6 Euganea si impegna a pagare allo IOV-IRCCS l'attività svolta dai professionisti sanitari dell'Istituto con modalità di compensazione "Poste R" al ricevimento delle fatture.

Lo IOV-IRCCS corrisponderà, in busta paga, la somma prevista ai propri dipendenti coinvolti nell'attività sanitaria della campagna di vaccinazione anti COVID-19.

#### **Articolo 6 – Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha la validità di 6 mesi, con effetto dalla data di ultima sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile con formale atto di proroga.

#### **Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai fini del presente accordo, agiscono come autonomi titolari del trattamento

dati personali relativamente al trattamento dei dati degli operatori sanitari coinvolti

nel piano vaccinale in conformità alle DGRV n. 1801/22.12.2020, 239/2.3.2021 e

280/12.3.2021 e si impegnano nell'ambito delle rispettive competenze ed in

conformità del modello organizzativo definito dalla Regione del Veneto, ad osservare

la normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal

Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e dal D. Lgs n. 196/03 e s.m.i.

L'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea agisce come autonomo titolare del trattamento dei

dati dei soggetti vaccinati in conformità alle responsabilità attribuite dalle DGRV nn.

1801/22.12.2020, 239/2.3.2021 e 280/12.3.2021.

La comunicazione dei dati tra le parti è legittimata dalle DGR 1801/22.12.2020,

239/2.3.2021 e 280/12.3.2021 (base giuridica del trattamento) per le finalità di

interesse pubblico rilevante secondo quanto stabilito dall'art. 17-bis del decreto legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27,

il quale disciplina i vari casi di trattamento dei dati personali, tra cui anche quelli

relativi alla salute (categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento

UE 2016/679) oltre a quelli diversi di natura "comune", quali il nome, cognome, la

data di nascita ed il codice fiscale, ivi inclusa la comunicazione, rispettivamente per

le finalità e tra i soggetti di cui al primo e secondo comma di tale disposizione, nel

rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento e con l'adozione delle misure

appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Lo IOV-IRCCS si impegna ad informare il proprio personale coinvolto nella

campagna vaccinale ex artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in merito

alla comunicazione dei dati personali per consentire la partecipazione alla campagna

vaccinale.

L'ULSS N. 6 provvede ad informare ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il

personale reclutato nonché ad autorizzarlo al trattamento di dati personali ex art. 29

del medesimo Regolamento Europeo e a fornire le istruzioni in merito alle misure

tecniche e organizzative di protezione del dato personale anche relativamente

all'utilizzo dell'applicativo di gestione e registrazione delle vaccinazioni (SIAVR).

Le Parti si impegnano a garantire al personale reclutato l'esercizio dei diritti previsti

agli artt. 15 e 21 del Regolamento in parola, per quanto di rispettiva competenza.

L'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea si impegna a garantire l'esercizio dei diritti previsti

dagli artt. 15 e 21 del Regolamento per i soggetti vaccinati.

#### **Articolo 8 – Adeguamento dell'accordo alle disposizioni nazionali e regionali**

Le Parti assumono l'obbligo di eventualmente adeguare il contenuto del presente

accordo in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con

indicazione dei termini relativi alle nuove eventuali obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 – Integrazioni o modifiche dell'accordo**

I termini del presente accordo, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di politica

sanitaria regionale e locale, potranno essere modificati a seguito di accordo tra le

Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

#### **Articolo 10 – Controversie**

Le Parti, nel concordare che eventuali vertenze che possano scaturire dall'esecuzione

del presente accordo, saranno risolte amichevolmente, stabiliscono che, per eventuali

controversie verranno coinvolte le strutture regionali competenti e, per quelle da

risolversi in via giudiziaria, la competenza esclusiva è quella del Foro di Padova.

#### **Articolo 11 – Registrazione ed imposta di bollo**

Il presente atto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea, ai

sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene

assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate PD

1 n. 2045/95/2T del 01/01/1995;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre

1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente;

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i.

#### **Articolo 12 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS

per l’Azienda U.L.S.S. N. 6 Euganea

Il Direttore Generale

Il Direttore della Direzione

Amministrativa di Ospedale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(dott.ssa Patrizia Benini)*

*(dott.ssa Mariagrazia Facin)*